

Parere n.47 del 30/9/2014

PREC 83/14/S

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 163/2006 presentata da Starhotel S.r.l. – Affidamento del servizio di pulizia delle sedi di Trieste del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Importo a base d'asta: euro 1.650.000,00 – S.A.: Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Capacità tecnica e professionale.

Si ritiene illegittimo il disciplinare di gara per contrasto con l'art. 42, d.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui richiede ai concorrenti, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, di provare di aver eseguito, con esito positivo, nel triennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, almeno un appalto per servizi di pulizia a favore di pubbliche amministrazioni e non anche a favore di soggetti privati.

Art. 42, d.lgs. 163/2006.

Il Consiglio

Considerato in fatto

Con istanza pervenuta in data 17 marzo 2014, come integrata con istanza del 4 aprile 2014, la Starhotel S.r.l. ha chiesto un parere in merito alla procedura aperta bandita dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, relativa all'appalto di servizi avente ad oggetto la pulizia delle sedi di Trieste, da affidare mediante il criterio del prezzo più basso, per un importo a base di gara pari ad Euro 1.650.000,00.

Nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica indicata, il disciplinare di gara, all'art.6, lettera d), richiede come requisito tecnico professionale (art. 42 del d.lgs. n. 163/2006): "*l'esecuzione con esito positivo nel triennio antecedente di almeno un appalto per servizi di pulizia a favore delle Pubbliche Amministrazioni*".

La Starhotel S.r.l., con nota inviata a mezzo e-mail del 10.02.2014, ha chiesto all'Ente appaltante la possibilità di partecipare alla gara pur avendo svolto servizi di pulizia a favore di privati, così come previsto dall'art. 42 del codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante, però, in data 14.02.2014, ha risposto che il possesso del requisito tecnico professionale indicato nel disciplinare di gara costituisce condizione essenziale per la partecipazione alla procedura, ribadendo che i servizi richiesti per l'ammissione alla procedura avrebbero dovuto esser stati svolti solo in favore di enti pubblici. Quindi, la Starhotel S.r.l. partecipava alla gara rappresentando di aver svolto in favore di una pubblica amministrazione un servizio di distribuzione carrelli vitto e allestimento vassoio pasto (con annessa rigovernatura delle stoviglie) senza menzionare l'esperienza nel settore dei servizi di pulizia nei confronti dei privati.

Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, con fax del 7.03.2014, ha comunicato che nel corso della seduta pubblica di aperture delle offerte svoltasi in data 3.03.2014: "*la Società STARHOTEL è stata esclusa per mancanza del requisito tecnico professionale di cui all'art. 6 lettera d) del disciplinare di gara e specificatamente 'esecuzione con esito positivo nel triennio antecedente di almeno un appalto per servizi di pulizia a favore delle Pubbliche Amministrazioni'*" in quanto "*il servizio di distribuzione carrelli vitto e allestimento vassoio pasto*" così come dichiarato e attestato in offerta "*non è qualificabile come servizio di pulizia.*".

L'istante, quindi, domanda se sia legittimo che la stazione appaltante limiti l'accesso alla procedura ad evidenza pubblica ad una società in fase di *start-up*, appena costituita, violando l'art. 42, comma 1, lettera a) del d.lgs. 163/2006, che prevede la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale mediante presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestatati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei

destinati, pubblici o privati, dei servizi o forniture stesse.

Il procedimento è stato avviato in data 8 aprile 2014.

La stazione appaltante, con memoria del 18 aprile 2014 ha confermato di aver escluso la Starhotel S.r.l. in ragione della dichiarazione da questa stessa resa, di aver svolto, con esito positivo, nel corso dell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, il servizio di distribuzione carrelli vitto e allestimento vassoi pasto presso la Fondazione IRCSS Policlinico "San Matteo" di Pavia, non qualificabile come servizio di pulizia.

Ritenuto in diritto

Il quesito che viene sottoposto all'attenzione dell'Autorità concerne sostanzialmente la legittimità del bando di gara in oggetto nella parte in cui all'art. 6 stabilisce che: *“Possono partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 che, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti: ... d) esecuzione, con esito positivo, nel triennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, di almeno un appalto per servizi di pulizia a favore di pubbliche amministrazioni.”*.

Il richiamato articolo 6 del disciplinare di gara, non richiede affatto che il servizio svolto in precedenza avrebbe dovuto essere identico a quello oggetto di gara, la stazione appaltante essendosi limitata a fare riferimento al settore (servizi) ed al tipo di prestazioni (pulizia) svolte in precedenza, tenendo conto dell'oggetto dell'appalto da affidare (servizio di pulizia delle sedi di Trieste del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia).

Il rilievo dell'istante concernente la possibilità per la stazione appaltante di chiedere ai concorrenti di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale provando di aver svolto, nel triennio precedente, un servizio di pulizia nei soli confronti di enti pubblici, invece, risulta fondato. Al riguardo, va considerato che, in relazione alla dimostrazione della capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, l'art. 42, comma 1, lett. a) del d.lgs. 163/2006, stabilisce che *“Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente ...”*.

La normativa di riferimento di rango primario è chiara nell'equiparare, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, i servizi svolti in favore di soggetti pubblici e quelli resi in favore di soggetti privati. A conferma della correttezza di tale interpretazione, va evidenziato che l'art. 263, comma 2, quarto periodo, del d.p.r. 207/2010 prescrive che *“Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.”*.

Ciò detto, alla luce della documentazione esaminata e delle memorie acquisite agli atti, è emerso che l'istante non impugnava nei termini di legge il bando di gara; inoltre partecipava alla procedura presentando una domanda di partecipazione nella quale non menzionava in alcun modo, come requisito di capacità tecnica, l'attività di prestazione del servizio di pulizia svolta in favore di soggetti privati, limitandosi a richiamare l'esperienza maturata in settore diverso e non riconducibile all'attività oggetto dell'affidamento in esame né utile a valutare la capacità tecnica dell'offerente.

Pertanto, considerata l'omessa indicazione dell'esperienza maturata nel settore oggetto dell'affidamento, si ritiene che nella procedura di affidamento in esame la commissione di gara legittimamente abbia valutato di procedere all'esclusione del concorrente.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che ferma restando la valutazione di illegittimità dell'art. 6 del disciplinare di gara in quanto ritenuto in contrasto con l'art. 42, d.lgs. n. 163/2006, considerata la partecipazione dell'istante alla gara e considerata l'omessa indicazione dell'esperienza maturata nel settore oggetto dell'affidamento, la Commissione di gara legittimamente abbia valutato di procedere all'esclusione del concorrente.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 ottobre 2014

Il Segretario Maria Esposito